

Da: Presidenza C.N.F. <presidenza@consiglionazionaleforense.it>

Inviato: venerdì 3 marzo 2023 16:11

A: coa <coa@consiglionazionaleforense.it>

Cc: dgmc <dgmc@giustizia.it>

Oggetto: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Protocollo d'intesa nazionale stipulato dal Ministro della Giustizia con il Presidente dell'Associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto per la Famiglia-ODV".

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

e, per conoscenza :

Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

OGGETTO : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Protocollo d'intesa nazionale stipulato dal Ministro della Giustizia con il Presidente dell'Associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto per la Famiglia-ODV".

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico della Consigliera Segretaria del Consiglio Nazionale Forense, avv. Rosa Capria, e come richiesto dalla scrivente Direzione Generale del Ministero della Giustizia, si trasmette alle Vostre cc. aa. la nota in oggetto ai fini della più ampia diffusione tra gli iscritti.

Con i migliori saluti,

Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Ufficio III

Al Presidente F. F. del Consiglio Nazionale Forense-CNF

Avv. Maria Masi

ROMA

OGGETTO: Richiesta di collaborazione per la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati del Protocollo d'intesa nazionale stipulato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio con il Presidente dell'Associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto per la Famiglia-ODV".

Ill.ma Presidente,

faccio seguito alla nota del 05 maggio 2021, n. 20997.U per richiedere la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense-CNF al fine di favorire la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati del Protocollo d'intesa nazionale sottoscritto in data 10 febbraio 2023 dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio con il Presidente nazionale dell'Associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto per la Famiglia-ODV".

Il Protocollo nazionale stipulato con l'Istituto per la Famiglia-ODV è volto a favorire la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti sull'intero territorio nazionale tra i tribunali ordinari e le strutture locali dell'Associazione.

Si rammenta che i protocolli d'intesa sottoscritti a livello centrale non sono immediatamente vincolanti, né per i tribunali, né per le articolazioni territoriali delle associazioni e degli enti. Anche nel caso del Protocollo d'intesa nazionale stipulato con l'Associazione Istituto per la Famiglia-ODV, sarà cura degli uffici locali di esecuzione penale esterna adoperarsi affinché possano essere stipulate convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra i tribunali ordinari e le sedi locali dell'Associazione Istituto per la Famiglia-ODV.

Roma, *2 marzo 2023*

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Arena

MC



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

L'ISTITUTO PER LA FAMIGLIA-ODV

"Per promuovere la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra le sedi dell'Istituto per la Famiglia-ODV e i tribunali ordinari".

- PREMESSO che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, alla regola 1.2 promuovono il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell'azione di sostegno dell'autore di reato;
- PREMESSO che la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di *probation*, tutt'ora in vigore, alla Parte 3 "*Responsabilità e rapporti con altri organismi*", art. 37, auspica che i servizi di *probation* cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione e adempiere ai loro obblighi;
- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* c.p., in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO quanto previsto dall'art. 141- ter c.p.p. "*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*";
- PREMESSO che l'art. 120 del D.P.R 230/2000 "*Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*" prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova per adulti è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che consiste in un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere: *a.* prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; *b.* prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; *c.* prestazioni di lavoro per la

	fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; <i>d.</i> prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; <i>e.</i> prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; <i>f.</i> prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
CONSIDERATE	le disposizioni emanate in materia e, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell'11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n. 326641 del 1° ottobre 2015;
CONSIDERATA	la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno alle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un'effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;
CONSIDERATO	che, nell'ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell'imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;
CONSIDERATO	che l'Ente firmatario del presente protocollo rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
CONSIDERATA	la necessità di favorire l'implementazione del ricorso all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti attraverso l'ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni tra le sezioni zonali dell'Istituto per la Famiglia-ODV e i tribunali ordinari;
CONSIDERATO	che l'Istituto per la Famiglia-ODV è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica;
CONSIDERATO	che l'Istituto per la Famiglia-ODV è un'associazione di volontariato e di protezione civile, fondata in ossequio alla legge n. 266/91 e registrata al n.81/94 dell'Albo Regionale della Calabria;

- CONSIDERATO che l'attività dell'Istituto per la Famiglia-ODV, dalla Sede Centrale di Gallico (RC), si è sviluppata in molte regioni dell'Italia attraverso le Sezioni Zonali IPF che forniscono un aiuto costante alle famiglie bisognose, con interventi di sostegno;
- CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC), che interviene nella persona del Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio e l'Istituto per la Famiglia-ODV, che interviene nella persona della Presidente Emmanuela Perri, convengono quanto segue.

Art. 1

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell'imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

A tal fine gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3, dell'art. 2, del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra le Sezioni zonali dell'Istituto per la Famiglia-ODV (di seguito sedi dell'IPF) e i Tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU potrà concretamente svolgersi presso le sedi dell'IPF. I servizi e le strutture presso le quali materialmente si svolgerà il LPU dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. Nel già menzionato allegato, saranno riportati, per ciascuna sede dell'IPF l'indirizzo, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile.

Le sedi dell'IPF dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l'assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

La sede dell'IPF presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Con il presente protocollo, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e le sedi dell'IPF, di accordi locali tesi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

Il presente accordo si propone di favorire nell'imputato l'accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del *vulnus* che l'illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

1. lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
2. la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
3. l'accettazione delle sanzioni in un'ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
4. la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
5. l'accesso dell'imputato e, più in generale del soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

I soggetti ammessi allo svolgimento dei LPU presteranno, presso le sedi dell'IPF, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a, b, c, d, e, f. del D.M. 88/2015.

In particolare:

- a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività, tese in particolare a favorire nell'imputato un percorso di revisione critica delle proprie condotte devianti e di promozione dei valori della legalità e solidarietà, saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle attività che si svolgono presso le sedi dell'IPF, con il coinvolgimento degli UEPE, come previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. a, b, c, d, e, f del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'UEPE territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della sede dell'IPF, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alle sedi dell'IPF di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del LPU degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Le sedi dell'IPF garantiscono la conformità delle proprie strutture, dove materialmente si svolge il LPU, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegnano ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al LPU, sono a carico delle sedi dell'IPF che provvedono, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede dell'IPF potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

L'Istituto per la Famiglia-ODV si impegna a sollecitare le proprie sedi affinché:

1. individuino il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente;
2. specifichino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati;
3. indichino un referente cui l'UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull'andamento del LPU;
4. assicurino all'imputato e, più in generale al soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

1. fornire alle sedi dell'IPF, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell'istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati sono chiamati a svolgere;
2. favorire i contatti tra le sedi dell'IPF ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza degli uffici;
3. supportare le sedi dell'IPF, al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie;

4. favorire la stipula fra gli UEPE e le sedi dell'IPF, di accordi locali tesi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

L'UEPE e la sede dell'IPF, definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l'efficace attuazione della convenzione.

Art. 6

Per l'implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è Costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composta da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titola gratuito e senza alcun onere.

Art. 7

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti. Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l'altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

10 FEB. 2023

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministro
Carlo Nordio

ISTITUTO PER LA FAMIGLIA-ODV

La Presidente

Emmanuela Perri

14/2/2023
S. De Rosa